COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia della Gallura Nord Est Sardegna)

AREA POLIZIA LOCALE

SERVIZIO TURISTICO DENOMINATO PROGETTO SAN TEODORO EXPRESS

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. A.1.	**Oggetto dell'appalto**	**4**
Art. A.2.	**Durata del contratto**	**9**
Art. A.3.	**Consegna e inizio del servizio**	**9**
Art. A.4.	**Importo dell'appalto**	**10**
Art. A.5.	**Documenti che fanno parte del contratto**	**10**
Art. A.6.	**Obblighi dell'Affidatario**	**11**
Art. A.7.	**Personale**	**12**
Art. A.8.	**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**	**13**
Art. A.9.	**Automezzi per l'espletamento del servizio**	**13**
Art. A.10.	**Garanzie e Polizze assicurative**	**15**
Art. A.11.	**Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**	**16**
Art. A.12.	**Revisione prezzi**	**16**
Art. A.13.	**Anticipazione**	**17**
Art. A.14.	**Pagamenti**	**18**
Art. A.15.	**Adempimenti nei pagamenti**	**18**
Art. A.16.	**Stipula del contratto e spese contrattuali**	**19**
Art. A.17.	**Misure a tutela della salute e sicurezza del lavoro**	**19**
Art. A.18.	**Riserve**	**20**
Art. A.19.	**Accordo bonario e definizione delle controversie**	**20**
Art. A.20.	**Risoluzione del contratto**	**21**
Art. A.21.	**Recesso**	**23**
Art. A.22.	**Ultimazione del servizio annuale**	**23**
Art. A.23.	**Controlli e verifica di conformità**	**23**
Art. A.24.	**Certificato di verifica di conformità**	**24**
Art. A.25.	**Riservatezza**	**24**
Art. A.26.	**Danni e responsabilità**	**25**
Art. A.27.	**Sospensioni e riprese del servizio**	**25**
Art. A.28.	**Clausole sociali**	**25**
Art. A.29.	**Penali**	**27**
29.1.1.	Rispetto delle condizioni di esecuzione del Capitolato e/o dell'Offerta Tecnica.	27
29.1.2.	Rispetto delle clausole sociali	27

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192
protocollo@pec.comunesanteodoro.it

Art. A.30.	**Subappalto**	**28**
Art. A.31.	**Cessione di contratto e di credito**	**29**
Art. A.32.	**Comunicazioni all'Affidatario**	**29**
Art. A.33.	**Comunicazioni dell'Affidatario**	**29**
Art. A.34.	**Inadempienze contrattuali**	**29**
Art. A.35.	**Trattamento dei dati personali di terzi**	**30**
Art. A.36.	**Foro competente**	**30**
Art. A.37.	**Rinvio**	**30**

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192
protocollo@pec.comunesanteodoro.it

Art. A.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il "**Servizio di trasporto turistico denominato SAN TEODORO EXPRESS**" consistente nel servizio annuale di trasporto pubblico turistico da svolgersi nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre delle annualità 2026 e 2027 e suddiviso in 4 percorsi di seguito descritti.

Percorso fisso CIRCOLARE CENTRO

Fermate minime (come da prospetto 2025 allegato al Capitolato):

SPIAGGIA CALA D'AMBRA Hotel L'Esagono / Cala d'Ambra beach

VIA CALA D'AMBRA angolo Via Ogliastra

VIA CALA D'AMBRA angolo Via Deledda

VIA DELEDDA angolo Via Funtana (Bar Bamboo)

VIA TIRRENO angolo Via Funtana

PORTO TURISTICO / MUSEO MAST Via Niuloni / Port & Museum

SPIAGGIA LA CINTA Via del Tirreno (Camping) / La Cinta beach

VIA TIRRENO fronte Hotel Al Faro

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parking

CENTRO · UFFICIO POSTALE Via Toscana / Center · Post office

VIA DEGLI ASFODELI Market Asfodelo

VIA DEGLI ASFODELI Tamerici - lato opposto Bar Europa

VIA RATTULONGU fermata bus Hotel Li Suari

SPIAGGIA ISULEDDA / Isuledda beach

HOTEL COSTA CADDU

SPIAGGIA ISULEDDA / Isuledda beach

VIA RATTULONGU fermata bus Hotel Li Suari

VIA DEGLI ASFODELI Tamerici - lato Bar Europa

VIA DEGLI ASFODELI lato opposto Market Asfodelo

CENTRO · UFFICIO POSTALE Via Toscana / Center · Post office

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parkin

SPIAGGIA LA CINTA Via del Tirreno (Camping) / La Cinta beach

VIA TIRRENO fronte Hotel Al Faro

PORTO TURISTICO / MUSEO MAST Via Niuloni / Port & Museum

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192
protocollo@pec.comunesanteodoro.it

VIA FUNTANA angolo Via Tirreno

VIA FUNTANA angolo Via Deledda

VIA CALA D'AMBRA angolo Via Deledda

VIA CALA D'AMBRA angolo Via Ogliastra

SPIAGGIA CALA D'AMBRA Hotel L'Esagono / Cala d'Ambra beach.

Numero di corse minime:

Nel periodo dal **15 maggio al 31 maggio** e dal **1 ottobre al 15 ottobre** dovranno essere garantite n. 4 corse complete giornaliere con frequenza oraria da concordare, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre** dovranno essere garantite n. 8 corse complete giornaliere con frequenza oraria da concordare sulla base di quanto previsto nel prospetto 2025 allegato al Capitolato, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Chilometraggio:

Ogni corsa completa prevede un percorso pari a circa 20 chilometri. In totale, per tutto il servizio annuale per il percorso CIRCOLARE CENTRO, è prevista una percorrenza pari a circa 21.600 chilometri.

Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio si svolgerà regolarmente dal 15 maggio al 15 ottobre secondo il numero di corse e frequenze concordate e senza necessità di prenotazione o chiamata, in modo totalmente gratuito per l'utenza. Il costo per lo svolgimento del servizio sarà garantito esclusivamente dal compenso contrattuale riconosciuto all'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Automezzo:

Bus di classe I con totale posti minimo 50 (posti in piedi + posti a sedere) e dotato di rampa disabili, lunghezza massima 8 metri.

Percorso a chiamata LINEA NORD

Fermate minime (come da prospetto 2025 allegato al Capitolato):

SPIAGGIA LA CINTA Via Gramsci / La Cinta beach (250 mt.)

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parking

LA TRAVERSA lato opposto Bar Le Mimose / opposite Le Mimose Bar

LA SUAREDDA DI SUPRA angolo via La Jaca Ecchia

LA SUAREDDA lato opposto La Gallurese / opposite La Gallurese

LA SUAREDDA Bar Cosi Boni

BIVIO NURAGHEDDU SS 125 - direzione nord

VILLAGGIO NURAGHEDDU SS 125

LU FRAILI SUD SS 125 - fermata bus, direzione nord

LU FRAILI NORD SS 125 - fermata bus, direzione nord

LUTTURAI SS 125 - direzione nord

MONTEPETROSU Chiesa Sant'Andrea

MONTEPETROSU rotonda Bar La Piazzetta / roundabout Bar La Piazzetta Bar

Numero di corse minime:

Nel periodo dal **15 maggio al 31 maggio** e dal **1 ottobre al 15 ottobre** dovranno essere garantite n. 4 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre** dovranno essere garantite n. 7 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare sulla base di quanto previsto nel prospetto 2025 allegato al Capitolato, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Chilometraggio:

Ogni corsa completa prevede un percorso pari a circa 25 chilometri. In totale, per tutto il servizio annuale per il percorso LINEA NORD, è prevista una percorrenza pari a circa 24.000 chilometri.

Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio si svolgerà dal 15 maggio al 15 ottobre solo previa prenotazione da parte degli utenti attraverso:

- chiamata telefonica tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e conferma di prenotazione via SMS;

Le prenotazioni dovranno essere garantite e accettate se richieste dall'utente almeno 2 ore prima della partenza scelta, in modo totalmente gratuito per l'utenza. Il costo per lo svolgimento del servizio sarà garantito esclusivamente dal compenso contrattuale riconosciuto all'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Automezzo:

Bus di classe B con totale posti minimo 16 (posti a sedere), lunghezza massima 8 metri.

Percorso a chiamata LINEA OVEST

Fermate minime (come da prospetto 2025 allegato al Capitolato):

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parking

SPIAGGIA LA CINTA Via Gramsci / La Cinta beach (250 mt.)

LI SCOPI SP 110

LU LIONI SP 110 - Agriturismo L'Alculiciu

LU LIONI DI SUPRA LU RICCIU SP 110

LI CUPUNEDDI SP 110 - Via Fermi

LU SITAGLIACCIU SP 110

L'ALZONI Via Marx, angolo Via Veneto

LU NURAGHEDDU Via Enea

SPIAGGIA LA CINTA Via Gramsci / La Cinta beach (250 mt.)

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parking

Numero di corse minime:

Nel periodo dal **15 maggio al 31 maggio** e dal **1 ottobre al 15 ottobre** dovranno essere garantite n. 4 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre** dovranno essere garantite n. 7 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare sulla base di quanto previsto nel prospetto 2025 allegato al Capitolato, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Chilometraggio:

Ogni corsa completa prevede un percorso pari a circa 20 chilometri. In totale per tutto il servizio annuale per il percorso LINEA OVEST è prevista una percorrenza pari a circa 16.800 chilometri.

Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio si svolgerà dal 15 maggio al 15 ottobre solo previa prenotazione da parte degli utenti attraverso:

- chiamata telefonica tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e conferma di prenotazione via SMS;

Le prenotazioni dovranno essere garantite e accettate se richieste dall'utente almeno 2 ore prima della partenza scelta, in modo totalmente gratuito per l'utenza. Il costo per lo svolgimento del servizio sarà garantito esclusivamente dal compenso contrattuale riconosciuto all'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Automezzo:

Bus di classe B con totale posti minimo 16 (posti a sedere), lunghezza massima 8 metri.

Percorso a chiamata LINEA SUD

Fermate minime (come da prospetto 2025 allegato al Capitolato):

SPIAGGIA LA CINTA Via Gramsci / La Cinta beach (250 mt.)

CENTRO · VIA SASSARI Parcheggio Bus / Center · Bus parking

VIA FURREDDI Hotel Terra di Mare

VIA FURREDDI Hotel Le Tre Querce

LA TRAVERSA SS 125 - lato Hotel Le Mimose /side Le Mimose Hotel

STAZZU DI MEZZU SS 125 - Officina Giagheddu

LA RUNCINA SS 125

TERRAPADEDDA Via Monte Bianco

BADUALGA SS 125 - direzione sud

HOTEL SAN TEODORO SS 125 - Via Spadinu

BUDDITOGLIU SS 125 - direzione sud

STRAULA SS 125 - Chiesa Sant'Antonio

STRAULA SS 125 - Griglieria da Simona, direzione sud

SILIMINI SS 125

STAZZU BRUSGIATU Via Monti Ruju

SCHIFONI / FRANCULACCIU Hotel Tenuta le Terre 1927

Numero di corse minime:

Nel periodo dal **15 maggio al 31 maggio** e dal **1 ottobre al 15 ottobre** dovranno essere garantite n. 4 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre** dovranno essere garantite n. 7 corse giornaliere con frequenza oraria da concordare sulla base di quanto previsto nel prospetto 2025 allegato al Capitolato, comunque compresa nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Chilometraggio:

Ogni corsa completa prevede un percorso pari a circa 25 chilometri. In totale per tutto il servizio annuale per il percorso LINEA OVEST è prevista una percorrenza pari a circa 24.000 chilometri.

Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio si svolgerà dal 15 maggio al 15 ottobre solo previa prenotazione da parte degli utenti attraverso:

- chiamata telefonica tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e conferma di prenotazione via SMS;

Le prenotazioni dovranno essere garantite e accettate se richieste dall'utente almeno 2 ore prima della partenza scelta, in modo totalmente gratuito per l'utenza. Il costo per lo svolgimento del servizio sarà

garantito esclusivamente dal compenso contrattuale riconosciuto all'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Automezzo:

Bus di classe B con totale posti minimo 16 (posti a sedere), lunghezza massima 8 metri.

Art. A.2. Durata del contratto

La durata del contratto è stimata in due annualità (2026 e 2027) prorogabile su richiesta e a esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, per un'altra annualità (2028) agli stessi patti e condizioni contrattuali.

Art. A.3. Consegna e inizio del servizio

L'avvio del Contratto avverrà previa redazione di un verbale di avvio del servizio sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l'Affidatario prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi e da cui decorrono le tempistiche previste per il Contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto, se non diversamente concordato tra le parti.

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto garantendo l'immediata operatività in termini di operatori e mezzi. Qualora non vi adempia, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Nel caso in cui l'Affidatario non prenda parte alla consegna dei servizi, senza giustificato motivo, l'Amministrazione può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna può non avvenire per causa imputabile all'Amministrazione ed in tal caso l'Affidatario può chiedere il recesso del contratto.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei servizi.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva del servizio e l'Affidatario ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario deve dare immediato corso alle attività, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di

aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, i servizi che l'appaltatore deve immediatamente eseguire.

Art. A.4. Importo dell'appalto

Il valore annuale del presente appalto ammonta a € 180.000,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo dell'appalto pari a € 360.000,00 oltre IVA al 10% per le due annualità contrattuali (2026 e 2027) di cui euro 234.000,00 (65% del totale) per manodopera e pertanto si tratta di un servizio ad alta intensità di manodopera.

Si precisa che:

- nel prezzo offerto dall'Affidatario si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dal completo svolgimento del servizio;
- Il prezzo si intende offerto dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, risultando invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

L'Amministrazione, visto l'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI specifico in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura ragionevolmente non si rilevano interferenze per le quali è necessario assicurare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarne e/o ridurre i relativi rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0,00 (zero/00).

Art. A.5. Documenti che fanno parte del contratto

La precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente *Capitolato speciale d'appalto*, sono contenute nel *Disciplinare di gara* e nell'Offerta tecnica dell'Affidatario, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Affidatario nell'ambito della procedura di gara.

L'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto è regolata:

a. dai documenti sopra indicati;
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
d. per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, da quanto disposto in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;
e. dalle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi;

f. dalle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

g. dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'offerta dell'Affidatario, prevale quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni migliorative.

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art. A.6. Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato speciale d'appalto, a:

a. prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, con perfetta puntualità, regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata;

b. essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, sia di persone che di mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali ed essere direttamente responsabile nei confronti del Comune di San Teodoro nell'espletamento del servizio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato;

c. garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio ed essere pronta, in caso di imprevisti, a integrare i mezzi nel numero necessario ad evitare interruzioni e/o ritardi, garantendo mezzi sostitutivi e idonei a tal proposito;

d. garantire il possesso e l'immediata disponibilità dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, sostenendo tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione e manutenzione;

e. provvedere alla costante revisione degli automezzi alle scadenze di legge e dotati di idonee certificazioni attestanti le condizioni in relazione alla sicurezza delle persone trasportate, in buone condizioni di efficienza, omologati e abilitati secondo le disposizioni vigenti;

f. tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

g. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192
protocollo@pec.comunesanteodoro.it

h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli automezzi e del personale coinvolti nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

i. segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

j. consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte degli incaricati dell'Amministrazione.

k. comunicare preventivamente all'Amministrazione la volontà di ricorrere a eventuali forme di sponsorizzazione da parte di terzi indicando esplicitamente lo sponsor, le caratteristiche e i contenuti dell'informazione pubblicitaria, nonché la durata della stessa. L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, valuterà se autorizzare l'Affidatario a usufruire del servizio di sponsorizzazione da parte di terzi riservandosi il diritto di richiedere modifiche o integrazioni in merito al contenuto della sponsorizzazione. In assenza di autorizzazione espressa da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende negata.

Resta tuttavia espressamente inteso che il servizio oggetto dell'appalto è ritenuto sotto ogni profilo quale servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso o interrotto o modificato se non in circostanze di comprovati casi di forza maggiore condivisi e autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Art. A.7. Personale

Il servizio in appalto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'Offerta Tecnica, dovrà essere svolto esclusivamente da personale alle dipendenze dell'Affidatario. Tutto il personale impiegato per il servizio dovrà possedere adeguata professionalità (patente e CQC Persone, ossia carta di Qualificazione del Conducente, entrambe adeguate al mezzo da condurre) e dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale deve essere inquadrato e retribuito a cura dell'Impresa nei corrispondenti livelli contrattuali nazionali e integrativi di lavoro che disciplinano il settore.

L'Affidatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il personale adibito al servizio deve essere in possesso dei requisiti abilitanti e della Carta di Qualificazione del Conducente CQC per il trasporto persone.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'Affidatario dovrà comunicare formalmente il nominativo e il recapito del proprio referente. Il referente dovrà essere sempre raggiungibile durante l'orario del servizio.

Il personale dell'Affidatario dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante foto e nominativo. Il personale dell'Affidatario dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge. In caso di contestazioni sulla qualità del servizio non potrà opporre rifiuti alle decisioni del Comune di San Teodoro o dei suoi incaricati al controllo della conformità agli standard di qualità previsti dal presente Capitolato.

L'Affidatario risponderà per il proprio personale che non osservi comportamento corretto e rispettoso dell'utenza o sia trascurato nell'abbigliamento o usi comportamento o linguaggio riprovevole. Il Comune di San Teodoro potrà richiedere la sostituzione del referente o del personale impiegato a seguito di comportamenti non adeguati e l'Affidatario dovrà adempiere secondo i termini e le modalità previste per le contestazioni, come disciplinate dal presente Capitolato.

Art. A.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive previste dal **CCNL Autoferrotranvieri, codice meccanografico CNEL numero I022**, coerente con le prestazioni oggetto dell'appalto e con le mansioni da affidare agli operatori del servizio applicabili alla data di stipula del contratto.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dell'Amministrazione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.145 del 16.12.2024, e il Patto di Integrità e allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Affidatario informerà dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune di San Teodoro.

Art. A.9. Automezzi per l'espletamento del servizio

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto è prevista la dotazione minima dei seguenti 4 automezzi, salvo offerta tecnica migliorativa da parte dell'Affidatario:

a) Automezzi in servizio:

1. n. 1 bus di classe I con totale posti minimo 50 (posti in piedi + posti a sedere) e dotato di rampa disabili, lunghezza massima 8 metri;

2. n. 1 bus di classe B con totale posti minimo 16 (posti a sedere) e dotato di rampa disabili, lunghezza massima 8 metri;

b) Automezzi di riserva

3. n. 1 bus di classe I con totale posti minimo 50 (posti in piedi + posti a sedere), lunghezza massima 8 metri;
4. n. 1 bus di classe B con totale posti minimo 16 (posti a sedere), lunghezza massima 8 metri;

L'Affidatario, alla data di stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'espletamento del servizio affidato, nessuna esclusa. L'Impresa depositerà presso il Comune copia del libretto di circolazione, del certificato di proprietà o disponibilità, delle polizze assicurative e relativi contrassegni e dei certificati abilitanti alla circolazione del mezzo.

L'Affidatario effettuerà il servizio impiegando mezzi idonei e attrezzature a norma di legge.

I mezzi dovranno avere caratteristiche tali da garantire lo svolgimento del servizio secondo l'itinerario e gli orari richiesti dal presente Capitolato.

L'Affidatario è inoltre obbligato a:

- provvedere a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi;
- provvedere alla pulizia dei mezzi;
- contrarre polizza assicurativa verso terzi e trasportati, con massimali previsti dalla normativa CEE.

Rimane a carico dell'Affidatario qualsiasi onere relativo alla gestione dei mezzi, che dovranno essere conformi alle vigenti norme sulla sicurezza ed in regola con le relative disposizioni fiscali e amministrative.

Tutti i mezzi impiegati devono essere omologati ed avere idonee caratteristiche costruttive, funzionali e di sicurezza rispetto al servizio istituzionale. Sono, tra l'altro, obbligatorie le dotazioni di sicurezza antincendio e di pronto soccorso sanitario. I mezzi devono inoltre essere revisionati alle scadenze di legge e tenuti in perfetta efficienza, decoro e pulizia esterna e interna. I mezzi dovranno recare in vista la denominazione e il logo del Comune e ulteriori informazioni circa l'oggetto del servizio, stabilite dal Comune.

Resta, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'Affidatario il risarcimento di qualsiasi danno provocato, durante ed in occasione del servizio espletato, agli utenti, agli autisti ed ai terzi, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune di San Teodoro. Qualora in corso di contratto siano revocati o scada la documentazione o i titoli abilitanti all'esercizio di trasporto di persone, il contratto si risolve di diritto e l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Affidatario per i danni derivanti dalla risoluzione.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la ditta deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina vigente, con l'obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

La ditta è tenuta a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli eventuali incidenti verificatesi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. È tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.

Art. A.10. Garanzie e Polizze assicurative

L'Affidatario deve presentare, per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 117 e dall'art. 106, comma 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto ed è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei modi e ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

La ditta affidataria dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. In particolare:

1. Polizza assicurativa di Responsabilità Civile a copertura dei danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Aggiudicataria o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è considerato soggetto terzo anche il Comune di San Teodoro.

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta e che copia delle polizze sopra illustrate dovrà essere trasmessa formalmente alla Stazione Appaltante cinque giorni prima della data di consegna del servizio o della stipula del contratto. L'omessa presentazione delle polizze di cui sopra, condizione essenziale per dare inizio al servizio, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore o di revoca dell'aggiudicazione.

L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

Art. A.11. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto potrà essere prorogato, a esclusiva discrezione del Comune di San Teodoro e agli stessi patti e condizioni contrattuali, anche per l'ulteriore annualità 2028 previa semplice comunicazione dell'Amministrazione.

Inoltre nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di San Teodoro si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o estendere il periodo o i percorsi di viaggio del servizio fino al 20% del valore contrattuale. Il Comune di San Teodoro si riserva inoltre la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere o ridurre talune attività inerenti al servizio, a parità di stanziamento preventivato, dandone comunicazione scritta all'Affidatario con congruo preavviso. L'Impresa non potrà sollevare eccezioni. In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi o qualitativi, l'Impresa non potrà pretendere compensi o indennizzi e il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di cui al presente articolo è pari a **€ 612.000,00** al netto di Iva.

Art. A.12. Revisione prezzi

Si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del comma 2 lettera b) del medesimo articolo le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto attuativo di servizi ai sensi dell'articolo 60 comma 3 lett. b) del Codice, la clausola di revisione dei prezzi opererà sulla base dell'indice PPS dei prezzi alla produzione dei servizi che segue il codice ATECO "[49] trasporto terrestre e trasporto mediante condotte" determinato sulla base delle tabelle di corrispondenza dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 per il CPV di riferimento 60140000-1 (Servizi di trasporto non regolare di passeggeri).

La Stazione Appaltante verifica con cadenza trimestrale la variazione dell'indice al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo.

Il fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subfornitori.

Art. A.13. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, sul valore del Contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Affidatario. L'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita secondo il cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sull'importo delle prestazioni è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento del servizio, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.

Art. A.14. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a **rate mensili posticipate** da liquidare entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, con allegati, nei modi e tempi indicati nel presente Capitolato, le relazioni e i rapporti richiesti dal Comune di San Teodoro per lo svolgimento del servizio.

Qualora l'Affidatario risulti inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di pagamento delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci lavoratori in caso di società cooperativa, oppure ancora alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune di San Teodoro procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, e potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto e all'escussione della cauzione.

L'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi per le motivazioni di cui sopra.

Qualora l'Affidatario non adempia entro il termine indicato dal Comune, previa diffida ad adempiere, quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Affidatario.

Si precisa che il pagamento delle rate mensili non comporta l'accettazione definitiva dei servizi resi, che resta subordinata al positivo superamento delle verifiche di conformità in corso d'opera e finale.

Art. A.15. Adempimenti nei pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura con bonifico sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010 comunicato dall'Affidatario. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto, incluso il CIG, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa all'Amministrazione in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'Affidatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora l'Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5 % sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall'Amministrazione solo al termine di ogni annualità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Art. A.16. Stipula del contratto e spese contrattuali

Il Contratto verrà stipulato entro 60 (sessanta) giorni successivi all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto sarà stipulato a corpo e comprenderà, incluso nell'importo contrattuale, lo svolgimento del servizio, con proprio personale e mezzi idonei al percorso secondo le indicazioni del presente Capitolato e dell'Offerta Tecnica. Il servizio dovrà essere interamente svolto dall'impresa affidataria, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso, e interamente compensati dall'importo contrattuale offerto.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'Affidatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'Affidatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'Affidatario.

Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Al momento della stipula del contratto, l'Affidatario è tenuto a versare un'imposta da bollo, determinata dalla tabella A dell'Allegato I.4 del codice dei Contratti.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica e tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a totale carico dell'Affidatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Art. A.17. Misure a tutela della salute e sicurezza del lavoro

L'Affidatario è obbligato ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Affidatario si obbliga altresì ad attuare quanto previsto specificamente dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. a carico del Datore di Lavoro per i propri lavoratori dipendenti e/o assimilati e di quanto previsto in qualità di Responsabile della sicurezza della struttura.

L'Affidatario deve provvedere all'adeguata istruzione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare il proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.18. Riserve

L'Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Per quanto compatibili si applicano le previsioni di cui all'art. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal RUP, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Art. A.19. Accordo bonario e definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni dell'articolo 210 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di conformità del servizio, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

È esclusa la competenza arbitrale.

Il RUP formula la proposta entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

Il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. A.20. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023;
- l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto anche nelle seguenti ipotesi:

- in caso di cessione dell'attività a terzi;
- arbitraria o reiterata sospensione o interruzione del servizio o di singole corse;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale;
- frode nell'esecuzione delle prestazioni;

- produzione, distribuzione o vendita di biglietti di trasporto non preventivamente vidimati dal Comune;
- produzione o duplicazione di biglietti di trasporto;
- mancata accettazione o opposizione ai controlli, anche effettuati a bordo dei mezzi, sulla gestione e l'operatività del servizio da parte del Comune;
- mancata costituzione, validità o efficacia della polizza assicurativa RC;
- per il verificarsi di inadempienze tali da rendere inaccettabile la prosecuzione del servizio per gli scopi cui è destinato.

È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa senza necessità di diffide o altre formalità.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 dello stesso articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del Codice.

Si applica, per quanto compatibile, l'allegato II.14 che disciplina le attività demandate al DEC in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. A.21. Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità dei servizi.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. A.22. Ultimazione del servizio annuale

A fronte della ultimazione dei servizi nell'ultima giornata prevista di ogni annualità contrattuale, il RUP effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei servizi e ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei servizi il RUP procede all'accertamento sommario della regolarità dei servizi eseguiti.

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei servizi, il RUP compila il conto finale che deve essere sottoscritto dall'esecutore.

Art. A.23. Controlli e verifica di conformità

Si applica quanto previsto dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di San Teodoro si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità e la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere eseguiti dal personale comunale incaricato e potranno essere effettuati sia nelle corse e nelle tratte di viaggio, sia nelle aree e periodi di sosta.

Il controllo potrà essere di natura tecnico-ispettiva e di natura igienico-sanitario al fine della verifica dell'idoneità continuativa del personale e dei mezzi impiegati dall'Affidatario.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'Affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune di San Teodoro la più ampia collaborazione, esibendo ogni documentazione richiesta. L'Affidatario è tenuto a informare con immediatezza il Comune di eventuali visite ispettive di autorità e istituzioni terze e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da esse effettuati.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione farà pervenire all'Affidatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Affidatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Affidatario del servizio non può addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione l'Affidatario è, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Se entro il termine stabilito l'Affidatario non fornisce le giustificazioni richieste, il Comune di San Teodoro applicherà le penali previste dal presente Capitolato.

Art. A.24. Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal RUP a conclusione del servizio di ogni annualità, contiene il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione e l'importo totale a saldo da pagare all'Affidatario, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Affidatario per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo o per l'applicazione di penali.

Il RUP trasmette il certificato di verifica di conformità definitivo all'Affidatario, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP propone le soluzioni ritenute più idonee per le contestazioni iscritte, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

Art. A.25. Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario si impegna, altresì, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679), dalle norme nazionali e dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. A.26. Danni e responsabilità

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Affidatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

L'Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Affidatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

L'Affidatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo dell'Amministrazione in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Art. A.27. Sospensioni e riprese del servizio

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto Attuativo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. A.28. Clausole sociali

Le attività oggetto del presente appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nell'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del

contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici di cui all'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali di seguito indicate di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e precisamente:

Una quota pari al 10% di occupazione giovanile

Una quota pari al 10% di occupazione femminile

L'operatore economico è obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso.

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, detta percentuale è stata stabilita sulla base del combinato disposto dell'art. 57, comma 2-bis e art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del fatto che:

- diversi studi di settore, in merito all'età media dei lavoratori addetti al trasporto pubblico su gomma, fotografano una distribuzione degli autisti maggioritaria nella fascia di età superiore ai 50 anni ed una ridottissima percentuale di autisti con età inferiore ai 25 anni da cui indicativamente possiamo stimare una età media di 50 anni ed una mediana di circa 48.5 anni.
- il tasso di occupazione femminile nel settore del trasporto terrestre si attesta intorno al 14%, come desunto dai dati pubblicati dalla Commissione Europea sulla piattaforma "Women in Transport – EU Platform for Change".

Pertanto, alla luce delle suddette valutazioni, la Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 ha ritenuto tali percentuali conformi con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Art. A.29. Penali

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso la quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate entro e non oltre 3 giorni dall'invio della contestazione.

Il Comune di San Teodoro procede al recupero della penale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio ovvero mediante escussione di quota-parte della cauzione definitiva.

29.1.1. Rispetto delle condizioni di esecuzione del Capitolato e/o dell'Offerta Tecnica.

A tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, oltre le spese che il Comune dovesse sostenere a causa del mancato corretto adempimento dell'Affidatario, il Comune di San Teodoro applicherà le seguenti penali:

1. € 150,00 (centocinquanta/00) per singola contestazione e per ogni giorno naturale di permanenza dell'inadempienza;
2. € 300,00 (trecento/00) nel caso di recidiva delle inadempienze e per ogni giorno naturale di permanenza della recidiva.

Il Comune di San Teodoro applicherà le suddette penali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- carenze in ordine allo svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli impegni contrattuali di prestazioni migliorativa dell'Offerta Tecnica;
- comportamento non corretto e non rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge;
- ritardo nella sostituzione degli automezzi o del personale;
- mancata effettuazione di corse;
- ritardo nella trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- mancata nomina del soggetto referente;
- mancata allegazione alle fatture dei report di servizio;
- mancata idoneità dei documenti comprovanti regolarità degli obblighi contributivi;
- mancata o incompleta applicazione sui mezzi della pannellistica informativa.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni, ivi compreso il danno d'immagine.

29.1.2. Rispetto delle clausole sociali

L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1 comma 2, comma 3 e comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, comporta l'applicazione delle seguenti penali commisurate alla

gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, e in particolare:

- violazione degli obblighi di cui all'art. 1 comma 2, comma 3 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023

  a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;

  b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;

  c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

- violazione degli obblighi di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023

  d) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;

  e) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno di ritardo;

  f) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. A.30. Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Qualora l'Affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. A.31. Cessione di contratto e di credito

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 secondo le modalità stabilite all'Allegato II.14 articolo 6.

Art. A.32. Comunicazioni all'Affidatario

Le comunicazioni all'Affidatario avvengono per iscritto a mezzo PEC e/o e-mail. Tali comunicazioni possono essere anticipate a mezzo telefono. Eventuali osservazioni che l'Affidatario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere da esso presentate per iscritto all'Amministrazione entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Amministrazione comunicherà all'Affidatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. A.33. Comunicazioni dell'Affidatario

L'Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione alla scrivente Amministrazione per iscritto, anche a mezzo PEC e/o mail indirizzata ai referenti del contratto. Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali istruzioni, che siano di competenza dell'Amministrazione, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio deve essere segnalato all'Amministrazione nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Per le comunicazioni relative ad un possibile pericolo per la pubblica incolumità, le comunicazioni avvengono a mezzo telefonico.

Art. A.34. Inadempienze contrattuali

L'Affidatario deve motivare per iscritto eventuali ritardi che dovessero verificarsi nell'esecuzione ed ultimazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione.

Nel caso di reiterate inadempienze, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere entro un termine la cui congruità dipenderà dall'urgenza dei servizi, si riserva di far eseguire i servizi ad altre Imprese, addebitando l'importo all'Affidatario.

Art. A.35. Trattamento dei dati personali di terzi

L'Amministrazione, ai sensi e per effetto del GDPR 2016/679, (Regolamento Europeo sulla Privacy) e della normativa nazionale di riferimento, è il titolare del trattamento dei dati personali dei quali l'Affidatario venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario, avendo accertato la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento deve attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento.

L'Affidatario è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente appalto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto devono essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte l'Affidatario di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo l'Amministrazione può dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario deve risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Art. A.36. Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e l'Amministrazione in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, non risolvibili in via bonaria, è competente esclusivamente il Foro di Nuoro.

Art. A.37. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del Codice Civile oltre che a quanto prescritto dai documenti di gara.

PISCHEDDA GIOVANNI
2026.03.16 09:17:16
CN=PISCHEDDA GIOVANNI
2.5.4.4=PISCHEDDA
2.5.4.42=GIOVANNI
RSA/2048 bits